

Settore proponente: SETTORE VII - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA,
PATRIMONIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. 63673

del 07/08/2025

ORDINANZA N. 219 DEL 07/08/2025

OGGETTO:	Adozione di misure urgenti per fronteggiare il fenomeno della c.d. "malamovida". Obbligo di chiusura sull'intero territorio comunale degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto dalle ore 21.00 alle ore 5.00 del giorno successivo dal 8 agosto 2025 al 6 settembre 2025.
-----------------	---

Il Sindaco

Premesso:

che numerose aree del territorio comunale sono interessate dal fenomeno della c.d. "malamovida" che spesso si è tradotta in ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica e di atti di vandalismo nei confronti degli arredi urbani e del patrimonio architettonico e storico della città;

che la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni e assembramenti nelle piazze, nelle strade e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, nonché riflettersi negativamente sulla libera circolazione delle persone;

che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico è compito degli Enti locali assicurare una serena convivenza tra i cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

che, al fine di contenere il fenomeno della c.d. "malamovida", si è ritenuto opportuno intervenire con l'adozione di specifiche Ordinanze sindacali quali, da ultimo, l'Ordinanza Sindacale n.218 del 07.08.2025.

Dato atto:

che in sede di confronto con le varie Forze dell'Ordine, è stata nuovamente condivisa l'esigenza di adottare misure restrittive volte a limitare la vendita al dettaglio per asporto, anche attraverso la chiusura anticipata di alcune tipologie di esercizi commerciali al fine di arginare la "malamovida";

Considerato:

che, come noto, il rischio di aggregazione e di assembramenti aumenta nel periodo estivo;



COMUNE DI TIVOLI

che l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale [... in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

che l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. dispone che “il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (...)”.

Considerato altresì:

che nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico è compito degli enti locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Ritenuto:

necessario contrastare, in particolare, in orario serale e notturno, le situazioni che generano assembramenti spontanei non concretamente controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori e gli organi deputati al controllo;

che il protrarsi di assembramenti di persone in limitate aree prospicienti i locali più attivi in orari notturni, oltre a costituire pericolo per la salute pubblica, crea anche profondo disagio ai residenti delle aree limitrofe, specie riconnesso al consumo di alcolici cui conseguono fenomeni derivanti dallo stato di ebrezza con potenziali situazioni di pericolo per le persone e le cose;

di fondamentale importanza garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di assembramenti, limitando le ore di esercizio di alcune tipologie di esercizi commerciali;

che la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche, favorisce comportamenti lesivi della vivibilità urbana, della quiete pubblica e del decoro del territorio nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito;

Valutato:

che, sussistendo i motivi sopra richiamati, è pertanto opportuno prevedere:





COMUNE DI TIVOLI

-l'obbligo di chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto **dalle ore 21:00 alle ore 5:00 del giorno successivo** su tutto il territorio comunale;

congruo altresì prevedere che:

il presente provvedimento abbia validità **dalle ore 00:00 del giorno 8 agosto 2025 alle ore 00:00 del giorno 6 settembre 2025**,

Visti:

gli artt.50, comma 5, e 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

il Testo Unico del Commercio approvato con Legge Regionale n.22 del 6 novembre 2019;

il vigente Statuto di Tivoli;

il vigente Regolamento di Polizia Locale di Tivoli;

Richiamato il disposto del sopra citato articolo 54, comma 4, a norma del quale, i relativi provvedimenti “[...] sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.

Preso atto:

che in data 26 maggio 2025, con nota prot. n..42522 è stata data la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi della disposizione sopra richiamata;

Per i motivi espressi in narrativa:

ORDINA

Con decorrenza **dalle ore 00:00 del giorno 8 agosto 2025 fino alle ore 00:00 del giorno 6 settembre 2025**, la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e del settore misto ubicati nel territorio comunale, dalle ore 21:00 alle ore 5:00 del giorno successivo

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza:

-Al Sig. Prefetto di Roma;

-A tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di Tivoli;

-Al Sig. Comandante della Polizia Locale di Tivoli;



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma) - Tel. 0774 4531 - www.comune.tivoli.rm.it - info@pec.comune.tivoli.rm.it





COMUNE DI TIVOLI

-la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio Comunale per dieci giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Tivoli, li 07/08/2025

IL SINDACO

F.TO MARCO INNOCENZI



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma) - Tel. 0774 4531 - www.comune.tivoli.rm.it - info@pec.comune.tivoli.rm.it





COMUNE DI TIVOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 3263)

Dati identificativi dell'ordinanza:

Numero 219 del 07/08/2025

Oggetto: Adozione di misure urgenti per fronteggiare il fenomeno della c.d. “malamovida”.Obbligo di chiusura sull’intero territorio comunale degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto dalle ore 21.00 alle ore 5.00 del giorno successivo dal 8 agosto 2025 al 6 settembre 2025.

Dell'Ordinanza 219 del 07/08/2025, ai sensi dell'art 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata da oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del citato Decreto Legislativo.

Tivoli, li 07/08/2025

LA SEGRETERIA DEL SINDACO

F.TO LA SEGRETERIA DEL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Tivoli.



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma) - Tel. 0774 4531 - www.comune.tivoli.rm.it - info@pec.comune.tivoli.rm.it

